



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Provincia di Pisa

PIANO STRUTTURALE

Progettazione Urbanistica

Arch. Graziano Massetani
STUDIO MASSETANI Architettura & Urbanistica

Collaboratori:

Pianificatore Territoriale Luca Menguzzato

Indagini geologiche ed idrauliche

STUDIO GEOPROGETTI
Dott. Geol. Francesca Franchi
Dott. Geol. Alberto Frullini
Giovane professionista
Dott. Geol. Roberto Mattei

STUDIO CROCE ENG.

Dott. Ing. Idr. Nicola Croce

Analisi agronomiche

PFM S.r.l. Società tra professionisti
Dott. Agr. Guido Franchi
Dott. Agr. Federico Martinelli

Analisi socio-economiche

Dott. Alessio Falorni - Alfamark

Acustica e risparmio energetico

Prof. Ing. Fabio Fantozzi

Normative edilizie e urbanistiche

Dott. Avv. Piera Tonelli - Studio Gracili Associato



Responsabile del Procedimento:

Arch. Nicola Barsotti

Garante dell'Informazione e della Partecipazione:

Geom. Simone Giovannelli

Adozione:

Data: Novembre 2018

Approvazione:

D.T.

06

Relazione sovrapposizione aree boscate PIT- PPR
e aree boscate Piano Strutturale

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. PIANO INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.....	2
3. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE BOScate PER IL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS	3
4. CONFRONTO PERIMETRAZIONE AREE BOScate PIANO STRUTTURALE E PIT-PPR... 	4
5. CONCLUSIONE.....	9

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta a supporto della procedura di adeguamento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano, del nuovo Piano Strutturale adottato con Deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2017 dal Comune di Casciana Terme Lari (PI).

Alla data di entrata in vigore del PIT-PPR avvenuta con la pubblicazione sul BURT della Delibera di Consiglio Regionale n° 37 del 27/03/2015, gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari erano dotati sia di Piano Strutturale che di Regolamento Urbanistico, in particolare:

- l'estinto Comune di Casciana Terme era dotato di Piano Strutturale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2006 e di Regolamento Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2008 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2009 e successive varianti;
- l'estinto Comune di Lari era dotato di Piano Strutturale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/07/2002 e di Regolamento Urbanistico vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2004, pubblicata sul B.U.R.T. n. 4 del 26/01/2005 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e successive varianti.

2. PIANO INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

L'Allegato 8b del PIT-PPR disciplina le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice (cfr. Art. 1 comma 1 lett. b). In particolare "*... comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000....*" (cfr. Art. 5 comma 1) ammettendo che la rappresentazione cartografica di dette aree "*per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B*" (cfr. Art. 5 comma 3). L'art. 5 comma 4 dell'elaborato 8B del PIT-PPR dispone: "*Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014*".

L'Allegato 7B del PIT-PPR descrive le fasi operative finalizzate all'identificazione delle aree tutelate per legge così come previsto dall'art. 143, comma 1 lettera c) del Codice.

In particolare per quanto attiene l'individuazione del vincolo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi (Art. 142 comma 1, lettera g) del Codice), è stato fatto riferimento alle specifiche dettate dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, agli effetti del quale risulta che le normative regionali vigenti debbano stabilire la definizione di bosco.

Nel paragrafo 8.2 dell'Allegato 7B – *definizioni e criteri* viene affermato che i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice sono quelli “...coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000 e s.m.i.”.

3. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE BOSCHATE PER IL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS

Nella formazione del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale comunale per quanto attiene la perimetrazione della copertura forestale è stato utilizzato come dato di partenza il dato vettoriale relativo all'uso del suolo del 2013 fornito dalla Regione Toscana.

E' stata svolta un'analisi accurata delle ortofoto del 2013-2016 in scala 1:2.000 disponibili su “*Geoscopio_wms OFC on web.regione.toscana.it*” individuando le aree definibili bosco ai sensi della L.R. 39/2000 (Art.3 comma 1 e seguenti “*Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinarla, e, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete... La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*”).

Tale dato è stato validato da sopralluoghi in campo effettuati nel biennio 2015-2016, necessari a seguire l'evoluzione del bosco degli ultimi 3 anni, nonché per meglio definire quanto interpretato dalla documentazione ortofotografica, visto che le informazioni desumibili dalle fotografie aeree sono di fatto parziali e possono descrivere una realtà modificata nel tempo.

In seguito all'adozione del Piano Strutturale è pervenuta l'Osservazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casciana Terme Lari con richiesta di ulteriori approfondimenti in merito alla definizione

dei limiti delle aree boscate che hanno portato all'individuazione di una perimetrazione più dettagliata.

4. CONFRONTO PERIMETRAZIONE AREE BOScate PIANO STRUTTURALE E PIT-PPR

In seguito all'approvazione del PIT-PPR nel 2015 la Regione ha definito la perimetrazione delle aree boscate per tutto il territorio regionale così come descritto dall'elaborato 8b del piano stesso che sono state aggiornate e sostituite con DCR 93/2018.

Dal confronto tra i perimetri definiti dalla Regione nel suddetto PIT-PPR e quelli definiti nel Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme Lari, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione delle aree boscate che possono essere schematizzate in tre raggruppamenti:

A) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS;

B) Aree non boscate secondo gli elaborati del PIT-PPR, ma classificate bosco nel Quadro Conoscitivo PS;


C) Rettifiche perimetriche dell'aree boscata dovute alla differente scala di lavoro.

Nell'ambito del raggruppamento A), sono state individuate 5 casistiche descritte di seguito:


A1) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definiti "parchi urbani" ai sensi della L.R. 39/2000 e dell'art. 3 Reg. For. 48/R

Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali vigenti (RU ex Comune Lari e RU ex Comune di Casciana Terme) individuano alcune aree destinate a parco urbano e a verde pubblico, mentre il PIT-PPR le individua come aree boscate.

Si tratta nel dettaglio di alcune aree classificate nel RU di Lari come *Zona F1 – Aree destinate a verde e attrezzature pubbliche ai sensi del DM 1444/68* e *Zona F2 – Aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo*.



Sovrapposizione area boscata PIT-PPR (barrato arancione) con Zona F1 – Aree destinate a verde e attrezzature pubbliche ai sensi del DM 1444/68 individuata nel RU di Lari vigente.




Sovrapposizione area boscata PIT-PPR (barrato arancione) con Zona F2 – Aree private destinate a verde e attrezzature di interesse collettivo individuata nel RU di Lari vigente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 39/2000 e dell'art. 3, comma 1 lett. a) del Regolamento Forestale 48/R, sebbene risulti presente vegetazione forestale, la aree individuate come sopra non possono essere classificate area boscata.

A2) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definiti “giardini” ai sensi della L.R. 39/2000 e dell'art. 3 Reg. For. 48/R.


In base all'art. 3 comma 5 della L.R. 39/2000 e all'art. 3, comma 1 lett. b) del Regolamento Forestale 48/R, in fase di ricognizione “sul campo” delle zone classificate boscate dal PIT-PPR, sono state escluse tutte quelle aree in cui è presente vegetazione forestale nelle pertinenze di edifici esistenti, poste in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola.



Area con vegetazione boscata identificata dal precedente strumento urbanistico come: Zona A "Aree Storicizzate" pertanto non definibile bosco ai sensi della Legge Regionale

A3) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definiti “impianti per arboricoltura da legno, noceti, nocioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche” ai sensi della L.R. 39/2000 e del Reg. For. 48/R.

In base ai sopralluoghi effettuati, sono stati riconosciuti alcuni impianti di arboricoltura da legno in attività (noceti ed altre specie arboree), mappate nel PIT-PPR come aree boscate. Secondo la normativa forestale vigente, tali aree non possono essere classificate come bosco. Di seguito un estratto



Sovrapposizione area boscata PIT-PPR (barrato arancione) con impianto di arboricoltura da legno.

A4) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definite “formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni” ai sensi della L.R. 39/2000 e del Reg. For. 48/R.

A seguito delle “indagini di campo” necessarie alla validazione della carta dell’Uso del Suolo, è emersa la rilevanza della classe denominata “Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione” corrispondente alle formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni (art. 3, comma 1 lett f) del Reg. Forestale 48/R).

E’ stato predisposto un elaborato di quadro conoscitivo del PS denominato "Catasto delle Terre Incolte", costituito da schede di dettaglio riportanti il perimetro delle aree in abbandono su basi topografica, catastale e ortofotocarta.

Tali aree ai sensi della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R non possono essere classificate bosco.

A5) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto aree afferenti i corsi d’acqua e aree perilacuali.

Si tratta delle aree prossime ai corsi d’acqua minori caratterizzati da vegetazione erbacea ed arbustiva (canneti, roveti) e talvolta con piante forestali arboree isolate. Laddove la componente arborea risulta più sviluppata, lo sviluppo in larghezza di tale fascia non supera i 20 m e pertanto ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 39/2000, queste aree non possono essere definite bosco.

In merito al **raggruppamento B (Aree non boscate secondo gli elaborati del PIT-PPR, ma classificate bosco nel Quadro Conoscitivo PS)**, a seguito di sopralluoghi in campo sono state individuate aree ritirate dalla produzione agricola dove è stato verificato uno stato di abbandono superiore a 15 anni, pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f) del regolamento forestale 48/R, queste sono assimilabili ad aree boscate. Allo stesso modo sono state individuate aree precedentemente coltivate, adiacenti al bosco in cui si è osservata un'incipiente espansione del bosco.

L'ultimo gruppo ricomprende tutte le rettifiche perimetriche dell'aree boscate dovute alla differente scala di lavoro. Tale casistica comprende esigue discordanze sul perimetro delle aree boscate dovute essenzialmente alla differenza di scala utilizzata nella redazione dei dati poligonali del PIT-PPR Regione Toscana (1:10.000) e del Piano Strutturale (1:2.000).

Nella redazione del Quadro Conoscitivo del PS l'utilizzo di una scala maggiore ha permesso di dettagliare in maniera più puntuale i perimetri delle aree boscate e di rilevare le discordanze con la perimetrazione riportata nel PIT-PPR.

Allo scopo di effettuare una verifica più puntuale, in sede di revisione del perimetro delle aree boscate, è stato anche utilizzato il dato vettoriale fornito da Regione Toscana approvato con DCR 93/2018 della banca dati geografica ricognitiva dei beni di cui all'art 142 comma 1 lett. g) 'territori coperti da foreste e da boschi'.

Tale revisione è stata redatta:

- utilizzando come fonte l'ortofoto edizione 2013 della carta dell'uso e copertura del suolo scala 1:10.000;
 - sottoponendo a revisione critica fondata sulla definizione di bosco presente all'art. 3 della L.R. 39/2000 per quanto riguarda la classe corrispondente al codice 324 (Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione);
 - tenendo conto anche delle osservazioni giudicate accoglibili o parzialmente accoglibili dall'istruttoria tecnica contenuta nella Proposta di delibera al C.R. N. 1121 del 04-12-2014 e delle modifiche introdotte al perimetro delle aree boscate nell'ambito del processo di adeguamento/conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PIT;
 - rettificando gli errori materiali attraverso il riconoscimento della significatività paesaggistica segnatamente in tre contesti spaziali: spazi prossimi ad infrastrutture, corsi d'acqua caratterizzati da vegetazione erbacea e arbustiva, aree perilacuali caratterizzate da vegetazione erbacea e arbustiva.
- A seguito di tale revisione il perimetro prodotto dalla Regione Toscana risulta molto più vicino alla

perimetrazione delle aree boscate così come individuato dal Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.

5. CONCLUSIONE

Nelle due tavole correlate alla presente relazione “*Sovrapposizione aree boscate PIT- PPR e aree boscate Piano Strutturale*” è riportato il perimetro delle aree boscate secondo il PIT-PPR dalla Regione Toscana, approvato con DCR 93/2018, sovrapposto a quello relativo alle aree boscate del Quadro Conoscitivo del PS, allo scopo di individuare le incongruenze dettagliate nei capitoli precedenti.